

20 APRILE 2009

Martedì 21 aprile 2009, alle ore 09.30, la Sezione civile del Tribunale di Roma, terrà udienza sul ricorso dei Colleghi della Giustizia e di DIRPUBBLICA contro l'ARAN per il risarcimento del danno subito dai predetti funzionari per la mancata convocazione delle OO.SS. ai fini dell'accordo sulla definizione della posizione del Personale del Comparto Ministeri della ex 8a q.f., ai sensi dell'articolo 1 del D.L. 356/2003 e successive integrazioni e modifiche.

La questione è stata promossa da DIRPUBBLICA unitamente ai propri iscritti del Ministero della Giustizia ma essa riguarda tutto il Comparto Ministeri. Ripercorriamo gli eventi al fine di inquadrare bene la vicenda e le motivazioni del Sindacato. Storicamente il Sindacato non aveva mai visto bene la ripartizione dei funzionari di vertice nei due livelli 8° e 9° poiché fra di essi non corrispondevano, nel concreto, funzioni distinte. Per questo motivo accolse con favore il contenuto dell'articolo 17/bis del d.lgs 165/2001 laddove, in quello che avrebbe dovuto costituire il primo impianto della vicedirigenza, vedeva equiparate le due qualifiche. Rileggiamo la norma **"Articolo 17/bis d.lgs 165/01, 1° comma: La contrattazione collettiva del comparto Ministeri disciplina l'istituzione di un'apposita separata area della vicedirigenza nella quale è ricompreso il personale laureato appartenente alle posizioni C2 e C3, che abbia maturato complessivamente cinque anni di anzianità in dette posizioni o nelle corrispondenti qualifiche VIII e IX del precedente ordinamento ... (omissis)"**. Questo si verificava nel 2002, ad opera dell'art. 7, comma 3 della legge 145 del 15 luglio del citato anno.

Alla fine del 2003, ad opera di un sottosegretario di Stato all'Economia fu promossa una sorta di *"fuga in avanti"* a favore dei Colleghi del Ministero economico, prendendo come movente i nuovi compiti che sarebbero stati loro attribuiti dai DD.LL. 6 settembre 2002, n. 194 (*Misure urgenti per il controllo, la trasparenza ed il contenimento della spesa pubblica*) e 30 settembre 2003, n. 269 (*Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici*). Da una parte del Governo allora in carica fu quindi promosso il comma 78 della finanziaria 2004 (che riproduciamo in calce) dal quale DIRPUBBLICA prese le distanze prima di tutto perché qualsiasi sforzo avrebbe dovuto concentrarsi sull'applicazione della vicedirigenza, poi perché era trascorso il tempo delle *"leggine"* che aprivano subito una strada per pochi permettendo agli altri, in possesso di pari diritti dei primi (in questo caso i funzionari che non appartenevano al Ministero dell'Economia e delle Finanze) di accedere agli stessi risultati **successivamente**, spesso a scaglioni e, comunque, a *"porte socchiuse"* e con modi scarsamente dignitosi. Quel tempo era finito con la morte della cosiddetta *"Prima Repubblica"*.

Purtroppo DIRPUBBLICA aveva ragione! Dopo pochi giorni il Governo (lo stesso che prima si era espresso in Parlamento tramite un proprio rappresentante) sferrò un colpo micidiale nei confronti di tutta la Categoria cancellando con decretazione d'urgenza ciò che aveva ottenuto con legge e che, ripensandoci bene, considerava una vera infamia (*ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di abrogare la disposizione di cui al comma 78 dell'articolo 3 della legge 24 dicembre 2003, n. 350, concernente inquadramento ope legis di personale del Ministero dell'economia e delle finanze, al fine di ripristinare le ordinarie procedure di progressione in carriera previste, per tutto il pubblico impiego, dalla normativa vigente e dalla disciplina contrattuale*). Non si era mai vista una cosa del

genere in precedenza! Un fatto che, durante la prima repubblica, avrebbe comportato le dimissioni del sottosegretario di stato (il quale si guardò bene dal fare una cosa del genere). In cambio venne confezionata una norma che (come la vicedirigenza) avrebbe dovuto essere applicata dalla contrattazione collettiva (sic!). Di tanti sono le responsabilità di una simile azione ma quelle più cocenti sono di coloro che, pur avendo dei sacrosanti diritti, si affidarono a dei veri ciarlatani, accontentandosi di un "ovetto" invece di pretendere la gallina (la vicedirigenza) nell'illusione di veder prevalere i propri interessi particolari. Strategie sbagliate di pochi che hanno pagato tutti.

Oggi DIRPUBBLICA chiama in causa l'ARAN nel tentativo di far risarcire alcuni Colleghi della Giustizia dei danni subiti dalla mancata applicazione della suddetta norma decretata con urgenza dal Governo in carica nel 2003. Per questo la Federazione si è rivolta al Giudice Ordinario e non a quello del Lavoro. La medesima azione (da considerare azione pilota) potrà essere riproposta da qualsiasi altro Collega appartenente ad amministrazioni del Comparto Ministeri.

Vi riportiamo le leggi citate.

L. 24/12/2003, n. 350. Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2004). Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 27 dicembre 2003, n. 299, S.O.-

Articolo 3. Disposizioni in materia di oneri sociali e di personale e per il funzionamento di amministrazioni ed enti pubblici.

Comma 78. Nelle more dell'attuazione della vicedirigenza di cui all'articolo 17-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ed al fine di tenere conto dei nuovi compiti attribuiti dal decreto-legge 6 settembre 2002, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 ottobre 2002, n. 246, e dal decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, il personale del Ministero dell'economia e delle finanze appartenente alla ex carriera direttiva, posizione economica C2, già in servizio alla data del 31 dicembre 1990 nella ex VIII qualifica funzionale, è inquadrato ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 24 novembre 1990, n. 344, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 gennaio 1991, n. 21, nella IX qualifica funzionale, posizione economica C3, a decorrere, ai fini giuridici, dal 31 dicembre 1990. Le vacanze di organico nella posizione economica C3, disponibili per le riqualificazioni, sono rideterminate sottraendo i posti in organico attribuiti al suddetto personale. Al predetto personale è attribuita la decorrenza economica nel nuovo inquadramento a decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 aprile 1998, n. 154. Sugli emolumenti arretrati maturati prima del 1° gennaio 2004 non spettano gli interessi e la rivalutazione monetaria. Le controversie pendenti, promosse dal predetto personale, relative all'applicazione dell'articolo 7 del decreto-legge 24 novembre 1990, n. 344, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 gennaio 1991, n. 21, sono estinte di diritto con compensazione delle spese di lite.

D.L. 29/12/2003 n. 356 - Abrogazione del comma 78 dell'articolo 3 della L. 24 dicembre 2003, n. 350 (Legge finanziaria 2004). Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 29 dicembre 2003, n. 300 e convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, L. 27 febbraio 2004, n. 48 (Gazzetta Ufficiale 27 febbraio 2004, n. 48), entrata in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di abrogare la disposizione di cui al comma 78 dell'articolo 3 della legge 24 dicembre 2003, n. 350, concernente inquadramento ope legis di personale del Ministero dell'economia e delle finanze, al fine di ripristinare le ordinarie procedure di progressione in carriera previste, per tutto il pubblico impiego, dalla normativa vigente e dalla disciplina contrattuale;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 23 dicembre 2003;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per la funzione pubblica;
Emana il seguente decreto-legge:

Articolo 1.

Comma 1. È abrogato l'articolo 3, comma 78, della *legge 24 dicembre 2003, n. 350. Mediante accordi definiti tra l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni e le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sarà definita la posizione del personale del comparto Ministeri appartenente alle ex carriere direttive, già in servizio alla data del 31 dicembre 1990 nella ex VIII qualifica funzionale.* Le risorse derivanti dall'abrogazione del citato comma 78 dell'articolo 3 della *legge 24 dicembre 2003, n. 350*, pari a 7,4 milioni di euro per il 2004 e a 1,2 milioni di euro annui a decorrere dal 2005, vanno ad incrementare i finanziamenti di cui al comma 46 dell'articolo 3 della medesima *legge n. 350 del 2003* ⁽¹⁾.

Comma 1-bis. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio ⁽²⁾.

(1) Periodo aggiunto dalla *legge di conversione 27 febbraio 2004, n. 48*.

(2) Comma aggiunto dalla *legge di conversione 27 febbraio 2004, n. 48*.

Articolo 2.

Comma 1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.